



Comune di Anzola dell'Emilia

Piazza Grimandi, 1
40011 Anzola dell'Emilia Bologna
telefono 051-731598
fax 051-6502111
www.comune.anzoladellemilia.bo.it
comune@anzola.provincia.bologna.it
cod. amm. e AOO: ANZOLAEM

Data: 08/10/2011

Ordinanza n. 135/2011

Oggetto: Limitazioni alla circolazione stradale per la qualità dell'aria 2011/2012

IL SINDACO

Premesso:

-che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con l'obiettivo di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e contenere sforamenti delle polvere sottili;
-che in data 24/09/09 la Regione Emilia Romagna , le Province, i Comuni hanno sottoscritto l' Accordo di Programma sulla qualità dell'aria 2010/2012;
-che tale Accordo individua un complesso di misure da applicare per il risanamento della qualità dell'aria ed in particolare per la riduzione delle concentrazioni di PM10 del territorio regionale di cui al DM 02.04.2002 n.60;
- che il Comune di Anzola dell'Emilia rientra tra gli Enti che hanno aderito all'attuazione dell'Accordo;

Considerato:

-che tale accordo all'art. 7 impegna le Amministrazioni sottoscrittrici a porre in essere una serie di misure di traffico da modulare nel periodo dal 10/10/2011 al 31/03/2012 volte a contenere il fenomeno delle emissioni inquinanti ;
Ai sensi degli art. 5-7 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

Il rispetto dei seguenti obblighi, divieti e limitazioni su tutta l'area all'interno del centro abitato del capoluogo e della frazione Lavino di Mezzo di Anzola dell'Emilia secondo le seguenti modalità:

- A) dal 17/10/2011 al 31/03/2012 dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle 8.30 alle 18.30 divieto di circolazione dinamica per tutti i veicoli a motore:**
- 1) non omologati secondo la direttiva 91/441 CEE o successive , anche se provvisti di "bollino blu " , (veicoli benzina precedenti all'Euro 1)**
 - 2) ad accensione spontanea (diesel) Euro 1 (conformi alle direttive 91/441 e successive), anche se provvisti di "bollino blu " ,**
 - 3) ad accensione spontanea (diesel) Euro 2 (conformi direttive 91/542, 94/12 o successive) qualora sprovvisti di filtro antiparticolato , anche se provvisti di "bollino blu "**
 - 4) ciclomotori e motocicli a due tempi non rispondenti alla normativa Euro 1 (direttiva 97/24/CE e successive).**
 - 5) ad accensione spontanea (diesel) categoria M2, M3, N1, N2, N3 precedenti all 'Euro 3;**



Il presente provvedimento non si attua nelle giornate di martedì 01/11/2011, mercoledì 02/11/2011, giovedì 08/12/2011, lunedì 26/12/2011 e venerdì 06/01/2012 nelle giornate di festività nazionale

I divieti sono in vigore su tutta l'area compresa all'interno dei centri abitati così definiti:

➤ **Capoluogo:**

-*per chi proviene da Bologna (Via Emilia):* dall'intersezione con Via Carpanelli

-*per chi proviene da S.Giovanni (per Via Rumpianesi):* dall'intersezione con Via IV Novembre (per Via TerreMare) dall'intersezione con Via XXV Aprile

-*per chi proviene da Modena (Via Emilia):* dall'intersezione con Via Lunga.

-*per chi proviene dalla Bazzanese (Via Lunga):* obbligo di svolta a sinistra all'intersezione con La Via Emilia.

(compresa la Via Emilia, esclusa la Nuova Variante)

➤ **Lavino di Mezzo:**

-*per chi proviene da Bologna (Via Emilia):* dal ponte sul Lavino

-*per chi proviene da Modena (Via Emilia):* dall'intersezione con Via G.Rossa

-*per chi proviene da Zola P. (Via Matteotti):* dal cartello di inizio territorio.

(compresa la Via Emilia, esclusa la Nuova Variante)

Sono previsti i seguenti itinerari utili a raggiungere il capoluogo del Comune di Anzola nel seguente modo:

- provenendo da San Giovanni in Persiceto, Calderara di Reno o Bologna, si potrà arrivare fino al parcheggio scambiatore , ubicato sulla via Rumpianesi nel tratto adiacente il cimitero comunale del capoluogo, ove dovranno essere lasciati in sosta i veicoli ;
- provenendo dalla Bazzanese, si potrà arrivare fino al parcheggio scambiatore , ubicato sulla via Lunga n. 10 nello spazio adiacente il centro sportivo comunale del capoluogo, ove dovranno essere lasciati in sosta i veicoli ;

Sono esclusi dal divieto di circolazione i seguenti veicoli:

- autoveicoli con almeno tre persone a bordo (car-pooling) se omologate a quattro o più posti oppure con almeno 2 persone a bordo se omologati a 2/3 posti,
- veicoli nell'ambito di piani di mobility management aziendale,
- autoveicoli condivise (car-sharing),
- elettrici o ibridi dotati di motore elettrico ,
- funzionanti a metano o GPL,



- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 4 / Euro 5, omologati ai sensi della direttiva 98/69 CE B e successive ovvero con apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;
- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) Euro 4 / Euro 5, omologati ai sensi della direttiva 98/69 CE B e successive ovvero con apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo;
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) Euro 3 dotati di filtro antiparticolato al momento dell'immatricolazione del veicolo, dei quali risulti annotazione sulla carta di circolazione ovvero da apposita autocertificazione rilasciata dal concessionario che ha venduto il veicolo ;
- autoveicoli ad accensione spontanea (diesel) che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP o sistema analogo) con marchio di omologazione e inquadrabili ai fini dell'inquinamento da massa di particolato almeno Euro 4, ai sensi dei DM n: 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche;
- veicoli a benzina/diesel di categoria M2, M3, N1, N2, N3 omologati Euro 3 oppure che dalla carta di circolazione risultino dotati di sistema di riduzione della massa di particolato (FAP o sistema analogo) con marchio di omologazione e inquadrabili, ai fini dell'inquinamento da massa di particolato almeno Euro 3, ai sensi dei DM n: 39/08 e n. 42/08 ed eventuali successive loro modifiche;
- autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici ed autoveicoli per usi speciali, come definiti dall'art. 54 comma 2 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada;
- ciclomotori e motoveicoli Euro 2 / Euro 3 (conformi alle direttive 97/24/CE cap.5 fase II e successive);

Le limitazioni alla circolazione sopraindicate non riguardano:

- 1) veicoli di emergenza e di soccorso;
- 2) veicoli in servizio pubblico, appartenenti ad Aziende che effettuano interventi urgenti e di manutenzione sui servizi essenziali (esempio gas, acqua, energia elettrica, telefonia); e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, della sicurezza e tecnologici in genere, per interventi di accessibilità all'abitazione ed il soccorso stradale,
- 3) veicoli di sicurezza pubblica;
- 4) veicoli di lavoratori in turno in ciclo continuo o doppio turno, residenti o con sede di lavoro nella zona interessata dai provvedimenti, limitatamente ai percorsi casa lavoro per turni con inizio e/o fine in orari non coperti dal servizio di trasporto pubblico di linea. I lavoratori interessati dovranno essere muniti di certificazione, rilasciata dal datore di lavoro attestante la tipologia e l'articolazione dei turni e l'effettiva turnazione;
- 5) veicoli di operatori in servizio di reperibilità con certificazione del datore di lavoro.
- 6) carri funebri e veicoli al seguito;
- 7) veicoli per matrimoni e cortei nuziali;
- 8) veicoli appartenenti ad Istituti di vigilanza;
- 9) veicoli utilizzati dagli Ufficiali Giudiziari;
- 10) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (taxi, noleggio con conducente con auto e/o autobus, autobus di linea, scuolabus, ecc.)
- 11) veicoli a servizio di persone invalide provvisti di contrassegno "H" (handicap);
- 12) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria;



- 13) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- 14) veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- 15) veicoli adibiti al trasporto di prodotti deperibili (frutta, ortaggi, carni e pesci, fiori, animali vivi, latte e/o liquidi alimentari, latticini, sementi, ecc.);
- 16) veicoli adibiti al trasporto di derrate deperibili in regime di APT;
- 17) veicoli in servizio di smaltimento rifiuti ed a tutela igienico ambientale;
- 18) veicoli al servizio delle manifestazioni regolarmente autorizzate;
- 19) veicoli adibiti al trasporto di carburanti, liquidi o gassosi, destinati alla distribuzione e al consumo;
- 20) veicoli adibiti allo spurgo di pozzi neri o condotti fognari,
- 21) adibiti al trasporto di giornali, quotidiani e periodici,
- 22) veicoli degli operatori dell'informazione con certificazione del datore di lavoro o muniti di tesserino di riconoscimento;
- 23) veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali, scuole, mense, cantieri;
- 24) veicoli di autoscuole muniti di logo identificativo, durante lo svolgimento delle esercitazioni di guida (almeno due persone a bordo);
- 25) veicoli a servizio del recapito/raccolta postale ed assimilati, come attestato dall'Ente o dalla Ditta che esercita il servizio;
- 26) veicoli al servizio Organi costituzionali, del Consiglio Regionale, degli i Organi della Provincia, dei Comuni limitatamente alla partecipazione alle rispettive sedute provate da lettera di convocazione;
- 27) veicoli dei sacerdoti e dei ministri del culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- 28) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso alberghi situati nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dall'albergo medesimo;
- 29) veicoli che debbono recarsi utilizzando il percorso più breve, alla revisione già programmata, purchè munita di apposito documento di prenotazione rilasciato dalla Motorizzazione Civile o da officine autorizzate;
- 30) veicoli diretti agli istituti scolastici per l'accompagnamento degli alunni di asili nido, scuole materne, elementari e medie inferiori, muniti di attestato di frequenza indicante inoltre l'orario di entrata e di uscita, limitatamente ai 30 minuti prima e dopo tale orario;
- 31) veicoli condotti da agenti di commercio nello svolgimento dell'attività di impresa muniti di idonea certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio;
- 32) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate
- 33) veicoli in servizio di proprietà dello Stato, della regione Emilia Romagna, delle Amministrazioni Provinciali e Comunali, dell'Azienda USL e simili.
- 34) i veicoli comunque indicati nell'allegato 7 dell'Accordo di Programma.

Per consentire l'attività di controllo degli organi addetti alla vigilanza è fatto obbligo di esporre in modo ben visibile i contrassegni e di esibire, su richiesta, agli organi addetti alla vigilanza, le certificazioni indicati ai punti precedenti.

L'uso improprio del contrassegno o certificazione ne comporta il ritiro.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza è punita con sanzione amministrativa mediante pagamento della somma prevista dall'Art. 7 del D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 (Codice della Strada) e successive modificazioni.



D I S P O N E

Che il presente provvedimento venga reso noto a tutti i cittadini e agli enti interessati anche attraverso gli organi di informazione per garantirne la tempestiva divulgazione.

Che sia comunicato a: Prefetto di Bologna; Questore di Bologna; Comando Regione Emilia-Romagna dei Carabinieri; Comandante del Compartimento di Polizia Stradale; Comandante del Corpo di Polizia Municipale; Dirigente Sezione Polizia Stradale di Bologna; Presidente Regione Emilia Romagna; Presidente della Provincia.

Si dispone, inoltre, la trasmissione del presente provvedimento all'Ufficio Tecnico Comunale per gli adempimenti di competenza.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, da presentarsi entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio dell'atto stesso, oppure in via alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione stessa.

Il Sindaco
Loris Ropa